



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO

**dell'Imposta Provinciale di Trascrizione Iscrizione ed
annotazione di Veicoli al Pubblico Registro
Automobilistico (IPT)**

Approvato con determinazione del Commissario Straordinario n. 111 del 02/10/2024

SOMMARIO

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 - Principi generali.....	3
Art. 2 - Presupposti dell'imposta e soggetti passivi.....	4
CAPO II - MODALITÀ D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA.....	6
Art. 3 - Tariffe.....	6
Art. 4 – Esenzioni.....	7
Art. 5 - Agevolazioni.....	10
Art. 6 - Controlli sulle esenzioni e agevolazioni.....	12
Art. 7 - Termini di versamento.....	13
Art. 8 - Termini di decadenza.....	13
Art. 9 - Importi di modico valore	14
Art. 10 - Arrotondamento.....	14
CAPO III - MODALITÀ DI GESTIONE DELL'IMPOSTA	14
Art. 11 - Responsabile del procedimento	14
Art. 12 - Modalità di Riscossione.....	15
Art. 13 - Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	15
Art. 14 - Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.....	16
Art. 15 - Controlli.....	16
Art. 16 - Ripresentazione di richieste di formalità	16
CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI.....	16
Art. 17 - Rimborsi al/alla contribuente.....	16
Art. 18 - Avviso di accertamento	17
Art. 19 - Interessi.....	17
Art. 20 - Sanzioni	18
Art. 21 - Riscossione coattiva	19
Art. 22 - Ravvedimento del contribuente	19
Art. 23 - Diritto di interpello	21
Art. 24 - Autotutela	21
CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	22
Art. 25 - Norme finali.....	22

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi generali

1. In attuazione dell'art. 56, decreto legislativo. 15 dicembre 1997 n. 446 ¹, il Libero Consorzio Comunale di Agrigento istituisce l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) di veicoli richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) avente competenza nel proprio territorio.
2. L'imposta si applica nel rispetto della normativa vigente in materia, e in conformità a quanto previsto nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 52, decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446².

¹ art. 56 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - Imposta provinciale di trascrizione.

1. Le province possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

1-bis. Le formalità di cui al comma 1 possono essere eseguite su tu o il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e con destinazione del gestito dell'imposta alla Provincia ove **ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo.**

2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di cui all'articolo 54, fino ad un massimo del trenta per cento, ed è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso a o devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria. Le maggiorazioni di gestito conseguenti al suddetto eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.

3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza. **L'aumento tariffario interessa le immatricolazioni effettuate e gli atti formati dalla sua decorrenza** e, qualora esso sia deliberato con riferimento alla stessa annualità in cui è eseguita la notifica prevista dal presente comma, opera dalla data della notifica stessa.

4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attività, se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidate, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria della provincia titolare del tributo ai sensi del comma 1-bis le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.

5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.

6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, **nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria**, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire de i veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta a ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'a o di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.

7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effe i dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.

8. Relativamente agli a i societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effe iva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.

9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette e alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1° gennaio dell'anno dal quale ha effe o il regolamento di cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia su richiesta dei soggetti interessati.

11. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da garantire il complessivo gestito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e la relativa addizionale provinciale.

² Art. 52, Dlgs n. 446/1997:

1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale. Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia è definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe e dei tributi.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti sulle entrate tributarie per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa
5. I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
 - a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) qualora sia deliberato di dare a terzi, anche disgiuntamente, l'accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate, le relative attività sono affidate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, a:
 - 1) i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1;
 - 2) gli operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
 - 3) la società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 113, comma 5, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, mediante convenzione, a condizione: che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla; che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - 4) le società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del presente decreto, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della presente lettera, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica. (141)
 - c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
 - d) il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione.

Art. 2

Presupposti dell'imposta e soggetti passivi

1. L'imposta è dovuta, per ciascun veicolo, al momento della richiesta di ogni formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione richieste al P.R.A:

LE FORMALITÀ D'ISCRIZIONE riguardano:

- l'iscrizione originaria o prima iscrizione, nel Pubblico Registro automobilistico;
- l'iscrizione dell'ipoteca legale a favore del venditore o del sovventore del prezzo;
- l'iscrizione dell'ipoteca convenzionale a favore di altri creditori.

LE FORMALITÀ DI ANNOTAZIONE riguardano:

- i trasferimenti di proprietà del veicolo;
- la rinnovazione dell'ipoteca;
- il trasferimento dell'ipoteca in seguito a cessione del credito o in seguito a girata del titolo all'ordine che rappresenta il credito privilegiato;
- la surrogazione convenzionale o legale di un terzo nei diritti del creditore privilegiato verso il debitore;
- la cancellazione parziale (riduzione dell'ammontare del credito garantito) di una iscrizione dell'ipoteca;

- la costituzione/proroga/cessione/cancellazione di usufrutto ai sensi dell'art. 2683 del codice civile e seguenti;
- provvedimenti giudiziali;
- trascrizioni atti di rettifica;
- trascrizioni atti societari.

SONO ESCLUSE LE FORMALITÀ' quali ad esempio:

- perdita e di rientro in possesso;
 - cessazione della circolazione;
 - variazione di residenza e di caratteristiche tecniche quando espressamente richieste;
 - variazione o cancellazione della locazione;
 - rinnovi di iscrizione per cambio targa;
 - acquisto di possesso per le PP.AA. a seguito di ipoteca giudiziale, confische e sequestri a favore della PP.AA.
2. Quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto debbano eseguirsi più formalità di natura ipotecaria è dovuta una sola imposta³.
 3. Soggetti passivi dell'imposta sono: gli aventi causa o intestatari del veicolo, ai sensi dell'art. 56 comma 1 bis del decreto legislativo n. 446/97 e degli articoli 93 e 94 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285⁴ recante il nuovo Codice della Strada; il soggetto nell'interesse del quale viene compiuta l'iscrizione trascrizione o l'annotazione presso il P.R.A.
 4. Nel caso di omessa trascrizione al PRA da parte dell'acquirente, il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere, presso l'ufficio del PRA, la registrazione del trasferimento di proprietà provvedendo a pagare la relativa imposta⁵.
 5. I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all'imposta secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 39, legge 27 dicembre 1997 n. 449 e dal D.M. 27 novembre 1998, n. 435⁶ ad eccezione dei motoveicoli previsti dall'art. 5 comma 1 lettera d) del presente Regolamento, vale a dire i motoveicoli ultratrentennali.
 6. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione⁷.
 7. Sono soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta gli acquisti di veicoli da parte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per i quali il Libero Consorzio risulta essere contestualmente soggetto attivo e soggetto passivo dell'imposta.

³ **Comma 2 dell' art. 56 comma del D.lgs. 15 dicembre 1007, n. 446.** E' richiamato all'art. 1

⁴ **Comma 1 bis dell' art. 56 comma del D.lgs. 15 dicembre 1007, n. 446.** E' richiamato all'art. 1

Art. 93 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285 "Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi", al **secondo** comma dispone:

2. L' Ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri (445) provvede all'immatricolazione e rilascia la carta di circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo, indicando, ove ricorrono, anche le generalità dell'usufruttuario o del locatario con facoltà di acquisto o del venditore con patto di riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91.

⁵ **"DM 02/10/1992 n. 514 art. 11. Tutela del venditore.**

1) Il venditore rimasto intestatario nel P.R.A. può richiedere la registrazione del trasferimento di proprietà anche senza presentazione del documento di proprietà. In tal caso la nota di richiesta, corredata del prescritto titolo di vendita, deve essere sottoscritta nei modi di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. L'ufficio del P.R.A. può rilasciare il certificato di proprietà solo all'intestatario del medesimo, che ne faccia richiesta, previa restituzione del documento di proprietà rilasciato in precedenza.

⁶ **Legge 27 dicembre 1997 n. 449 art. 17 c. 39** - L'imposta prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, non è dovuta per i motocicli di qualunque tipo.

DM 27/11/1998 n.435 Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione – Preambolo-

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che abroga, a partire dal 1° gennaio 1999, l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico, di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e la relativa addizionale provinciale di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 48;

Visto l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, a norma dell'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 446 del 1997;

Visto l'articolo 56, comma 11, del decreto legislativo n. 446 del 1997, il quale dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in modo da garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e della relativa addizionale provinciale;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, che stabilisce, ai sensi dell'articolo 17, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le nuove misure dell'imposta erariale di trascrizione calcolate sulla base della potenza effe iva dei veicoli; Visto l'articolo 3, commi da 48 a 55, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che istituisce l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione in misura da determinare da parte di ciascuna provincia da un minimo dell'80 ad un massimo del 100 per cento dell'imposta erariale dovuta;

Visto l'articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che stabilisce che gli a i di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto i veicoli adattati ai portatori di handicap, di cui ai commi 1 e 3 dello stesso articolo 8, sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, della addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione e dall'imposta di registro;

Visto l'articolo 17, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone che l'imposta erariale di trascrizione non è dovuta per i motocicli di qualsiasi tipo;

Ritenuta la necessità di determinare le misure dell'imposta provinciale di trascrizione applicando all'ammontare dell'importo stabilito per ogni formalità della tabella dell'imposta erariale di trascrizione, allegata alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificata dal decreto del Ministro delle finanze 8 luglio 1998, n. 223, la media corretta delle aliquote della addizionale provinciale fissate da ogni provincia;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 ottobre 1998;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-5144 del 9 novembre 1998;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

1) Le misure dell'imposta provinciale di trascrizione da applicare alle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, sono stabilite nella tariffa di cui alla allegata tabella, che fa parte integrante del presente regolamento, distintamente per tipo e potenza dei veicoli.

2) Le misure dell' imposta di cui al comma 1 si applicano con le modalità di cui all' articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3) Sono esenti dall' imposta provinciale di trascrizione gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi ad oggetto veicoli adattati ai soggetti portatori di handicap, indicati nei commi 1 e 3 dell' articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli ai normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spei di osservarlo e di farlo osservare.

⁷ **Comma 6 dell' art. 56 comma del D.lgs. 15 dicembre 1007, n. 446 - E' richiamato all'art. 1**

CAPO II - MODALITÀ D'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

Art. 3 Tariffe

1. L'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al P.R.A. è applicata sulla base di apposite tariffe determinate con Decreto dal Ministero delle Finanze 27 novembre 1998, n. 435⁸.
2. Le misure delle tariffe, di cui al comma precedente, possono essere aumentate dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento sino ad un massimo del trenta per cento⁹.
3. Nei casi in cui sia stata omessa la trascrizione di un atto d'acquisto, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto in conformità a quanto previsto dall'art. 2688 Codice Civile concernente la continuità delle trascrizioni. Alle formalità richieste con la riserva del citato articolo del Codice Civile si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa. Nel caso in cui l'acquirente, con tale riserva, abbia i requisiti per beneficiare dell'esenzione dall'imposta, questi deve comunque versare un'imposta pari al valore ordinario della relativa tariffa¹⁰.
4. Le tariffe sono deliberate entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.¹¹
5. La data da cui far decorrere la variazione tariffaria¹² coincide con la data di presentazione della formalità

6. Ai fini dell'individuazione del termine di pagamento dell'imposta si fa riferimento:

- per le prime iscrizioni, la data di effettivo rilascio della carta di circolazione.
- per le formalità diverse dalla prima iscrizione, alla data in cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

7. In caso di mancata approvazione delle tariffe entro il termine di cui al comma 4 del presente articolo, le stesse si intendono prorogate di anno in anno.

8. Il Libero Consorzio notifica entro dieci giorni dalla data di esecutività, copia della deliberazione modificativa delle misure dell'imposta al competente Ufficio del P.R.A. e al soggetto che provvede alla riscossione per gli adempimenti di competenza.

9. La categoria del Decreto del Ministero delle Finanze n. 435/1998 relativi agli "Atti relativi a operazioni rientranti nel campo di applicazione I.V.A." sconta lo stesso metodo di calcolo proporzionale degli atti non soggetti ad IVA (legge 14 settembre 2011, n. 148, art. 1 c. 12).

⁸DM 27/11/1998 n.435 – E' richiamato all'art. 2

¹⁰Comma 1 dell' art. 56 comma del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - E' richiamato all'art. 1

¹¹Codice Civile art. 2688: Continuità delle trascrizioni.

Nei casi in cui, per le disposizioni precedenti, un atto di acquisto è soggetto a trascrizione, le successive trascrizioni o iscrizioni non producono effetto se non è stato trascritto l'atto anteriore di acquisto

Quando l'atto anteriore di acquisto è stato trascritto, le successive trascrizioni o iscrizioni producono il loro effetto secondo l'ordine rispettivo, salvo il disposto dell'articolo 2644

⁹Legge Finanziaria 2007 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1

Comma 169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

¹²Comma 3 dell' art. 56 comma del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 - E' richiamato all'art. 1

Art. 4 Esenzioni

1. Sono esenti per legge dal pagamento dell'imposta le formalità, presentate al PRA, aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

A) acquisti di veicoli e effettuati da:

a)	Soggetto disabile con ridotte o impedito capacità motorie permanenti in possesso di patente speciale e <u>VEICOLO ADATTATO ALLA GUIDA</u> a lui/lei intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico	Art. 8, Legge 27/12/1997 ¹³ , n.449 Art.3 DM n.435/98 ¹⁴ Art.1 comma 36 L.n. 296 del 27/12/2006 ¹⁵
b)	Soggetto disabile con ridotte od impedito capacità motorie permanenti con <u>VEICOLO ADATTATO AL TRASPORTO</u> a lui/lei intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico	Art. 8, Legge 27/12/1997 ¹³ , n.449 Art.3 DM n.435/98 ¹⁴ Art.1 comma 36 L.n. 296 del 27/12/2006 ¹⁵
c)	<u>Soggetto disabile con grave limitazione delle capacità di deambulazione o affetto da pluriamputazione</u> senza obbligo di adattamento del veicolo a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico	Art. 8, Legge 27/12/1997 ¹³ , n.449 Art.3 DM n.435/98 ¹⁴ Art.1 comma 36 L.n. 296 del 27/12/2006 ¹⁵
d)	<u>Soggetto disabile con handicap psichico o mentale</u> di gravità tale da aver determinato il riconoscimento al diritto dell'indennità di accompagnamento, a lui intestato o al soggetto di cui è fiscalmente a carico	Art. 30 comma 7, Legge n.388/2000 Art.1 comma 36 L.n. 296 del 27/12/2006

e)	<u>Soggetti autorizzati al commercio in proprio di mezzi di trasporto usati nel caso in cui i detti mezzi siano destinati alla vendita</u>	Art. 56, comma 6 D.Lgs 446/1997 ¹⁶
f)	ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO costituite esclusivamente per fini di solidarietà nel caso di acquisto di veicoli provenienti da donazione, attribuzione di eredità o di legato a loro favore.	Art. 8, comma 2 Legge 11/08/1991 n.266 ¹⁷
g)	<u>LOCATORIO/A A TITOLO DI LOCAZIONE FINANZIARIA A SEGUITO DI ESERCIZIO DEL RISCATTO</u> con riferimento ai contratti con termini di riscatto decorrenti dal 01 gennaio 2014.	Art. 56, comma 6 D.Lgs 446/1997 ¹⁸

E' possibile ottenere l'esenzione per l'acquisto di un secondo veicolo nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) solo se il primo veicolo viene venduto o cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA) entro trenta giorni dalla data di acquisto del nuovo veicolo.

B) A seguito di:

i)	<u>PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE</u> che non eccedono € 1032,91 (valore della controversia)	Art. 46, Legge 21/11/1991, n.374 – Risoluzione n.49/E 17/04/2000 ¹⁹
----	--	---

13 Legge 27.12.1997 n. 449 - Art. 8 - Disposizioni a favore dei soggetti portatori di handicap:

“All’art. 13 bis comma 1 lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni il terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: Le spese riguardanti i mezzi necessari all’ accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento e per sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l autosufficienza e le possibilità di integrazione dei soggetti di cui all’ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si assumono integralmente. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei soggetti indicati nel precedente periodo, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, si comprendono i motoveicoli e gli autoveicoli di cui, rispettivamente, agli articoli 53, comma 1, lettere b), c) ed f), e 54, comma 1, lettere a), c), f) ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle suddette limitazioni permanenti delle capacità motorie. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di solo cambio automatico, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’ articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei non vedenti sono compresi i cani guida e gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze.. Tra i mezzi necessari per la locomozione dei sordomuti sono compresi gli autoveicoli rispondenti alle caratteristiche da stabilire con decreto del Ministro delle finanze. La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il suddetto veicolo sia stato cancellato da detto registro, e con riferimento a un solo veicolo, nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni o, nei casi in cui risultasse che il suddetto veicolo sia stato rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni da cui va detratto l eventuale rimborso assicurativo. È consentito, alternativamente, di ripartire la predetta detrazione in quattro quote annuali costanti e di pari importo.

2. Per i soggetti di cui all’ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non possessori di reddito, la detrazione di cui al comma 1 spetta al possessore di reddito di cui risultano a carico.

3. Le disposizioni di cui all’art. 1 commi 1 e 2, della legge 9 aprile 1986, n. 97, si applicano anche alle cessioni di motoveicoli di cui all’ articolo 53, comma 1, lettere b), c) ed f), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché di autoveicoli di cui all’ articolo 54, comma 1, lettere a), c) ed f), dello stesso decreto, di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie permanenti, alle prestazioni rese da officine per adattare i veicoli, anche non nuovi di fabbrica, ed alle cessioni dei relativi accessori e strumenti montati sui veicoli medesimi effettuate nei confronti dei detti soggetti o dei familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Gli adattamenti eseguiti devono risultare dalla carta di circolazione

4. Gli atti di natura traslativa o dichiarativa aventi per oggetto i motoveicoli e gli autoveicoli di cui ai commi 1 e 3 sono esenti dal pagamento della imposta erariale di trascrizione, dell’ addizionale provinciale all imposta erariale di trascrizione e dell’ imposta di registro.

¹⁴ **DM 27/11/1998 n.435-** E’ richiamato all’art. 2

¹⁵ **L. 27-12-2006 n. 296, articolo 1 comma 36**

Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all’ articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedito capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.

Comma 37 -In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l’acquirente ha usufruito dei benefici fiscali prima del decorso del termine di due anni dall’ acquisto, è dovuta la differenza fra l’imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall’ applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.

Legge n.388/2000 articolo 30, comma 7:

Le agevolazioni di cui al

l’articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono estese ai soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall’adattamento del veicolo.

¹⁶ **Art. 56, comma 6, prima parte, D.Lgs. n. 446 del 1997** - E’ richiamato all’art. 1

¹⁷ **Art. 8 comma 2 della Legge 11 agosto 1991, n. 266** “Le operazioni effettuate dalle organizzazioni di volontariato di cui all’articolo 3, costituite esclusivamente per fini di solidarietà, non si considerano cessioni di beni nè prestazioni di servizi ai fini dell’imposta sul valore

aggiunto; le donazioni e le attribuzioni di eredità o di legato sono esenti da ogni imposta a carico delle organizzazioni che perseguono esclusivamente i fini suindicati”

18 Art. 56, comma 6, prima parte, D.Lgs. n. 446 del 1997 - E' richiamato all'art. 1 – modifica inserita dalla Legge 27 dicembre 2013 n.147

19 Art. 46 della Legge 21 novembre 1991, n. 374.

l)	Procedimento di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di <u>SEPARAZIONE TRA I CONIUGI</u> .	Art. 19 Legge 6/3/1987 N.74 Risoluzione n.49/E 17/04/2000 ²⁰
m)	<u>TRASFERIMENTI A FAVORE DI AZIENDE SPECIALI O DI SOCIETA' DI CAPITALI</u> effettuati dai Comuni, dalle Province e dai consorzi fra tali enti.	Art. 118 D.Lgs n.267 del 2000 ²¹
n)	Cancellazione dell'ipoteca legale e convenzionale (per le formalità relative ad ipoteche scritte dal 29 gennaio 2009)	Art. 3 comma 13 bis del D.L. n.185 del 29 novembre 2008 convertito nella L. 2 del 28 gennaio 2009 ²²
o)	Qualsiasi altra esenzione prevista dalla Legge	

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento dell'imposta le formalità aventi per oggetto gli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti:

p)	Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 ²³ , e dagli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritte al registro previsto dall'art. 45, a condizione che i medesimi soggetti dichiarino di utilizzare tali veicoli esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali	Art. 21, D.Lgsn.460/97 ²⁴ Art. 4-45-82 D.lgs. n. 117/2017 ²⁵
q)	Le operazioni di acquisto di veicoli effettuate dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona ex <u>IPAB</u>	art. 4 comma 5 del D.lgs. n. 207/2001 ²⁶

L'esenzione di cui al comma 1 lettera a), b), c), d) non spetta qualora il veicolo venga cointestato a soggetti non disabili²⁷

“Le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni”

²⁰ **Art. 19 della Legge 6 marzo 1987, n. 74** “Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché ai procedimenti anche esecutivi e cautelari diretti ad omettere la corresponsione o la revisione degli assegni di cui agli articoli 5 e 6 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro e da ogni altra tassa”

²¹ **Art. 118, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267**

I trasferimenti di beni mobili ed immobili effettuati dai comuni, dalle province e dai consorzi fra tali enti a favore di aziende speciali o di società di capitali di cui al comma 13 dell'articolo 113 sono esenti, senza limiti di valore, dalle imposte di bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie, catastali e da ogni altra imposta, spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura. Gli onorari previsti per i periti designati dal tribunale per la redazione della stima di cui all'articolo 2343 del codice civile, nonché gli onorari previsti per i notai incaricati della redazione degli atti conseguenti ai trasferimenti, sono ridotti alla metà.

22 D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito L.2/2009- Articolo 3 comma 13 bis

Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione. 13-bis.

²³ **Art. 10, Dlgs 4 dicembre 1997, n. 460 - Organizzazioni non lucrative di utilità sociale**

1).Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente: a) lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori:

1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport dilettantistico; 7) tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409; 8) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 9) promozione della cultura e dell'arte; 10) tutela dei diritti civili;

11) ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale;

c) il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lettera a) ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse; d) il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura;

e) l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

f) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

L'esenzione di cui al comma 1 lettera a), b), c), d) non spetta qualora il veicolo venga cointestato a soggetti non disabili³¹.

l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

g) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

h) l'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale o dell'acronimo ONLUS.

²⁴ **Art. 21 del D.lgs. n. 460/1997** : "I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono deliberare nei confronti delle ONLUS la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti"

²⁵ **Art. 4. D.lgs. n. 117/2017: Enti del Terzo settore**

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13.

Art. 45. Registro unico nazionale del Terzo settore

Comma 1. Preso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore»

Art. 82. Comma 8: Le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono disporre nei confronti degli enti di cui al comma 1 del presente articolo la riduzione o l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell'Unione europea..

²⁶ **Art. 4 comma 5 del D.lgs. 207/2001: Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328.** Comma 5. I comuni, le province, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono adottare nei confronti delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, la riduzione e l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza.

²⁷ **Risoluzione del 17/01/2007 n. 4:** Le norme in argomento sono molto chiare sul punto e richiedono che l'intestazione del veicolo sia effettuata in alternativa in capo al disabile, se titolare di reddito proprio, o in capo al soggetto di cui il disabile sia a carico.

Non si ritiene che tali norme possano essere interpretate nel senso di consentire la fruizione dell'agevolazione in caso di cointestazione del veicolo.

Art. 5 Agevolazioni

1. Per le formalità, presentate al P.R.A., relative alle sotto indicate tipologie di veicoli e/o atti, l'imposta è dovuta nelle misure a fianco di ciascuna riportate:

a)	AUTOVEICOLI ²⁸ muniti di CARTA DI CIRCOLAZIONE PER USO SPECIALE (e rimorchi destinati a servire dei veicoli), sempreché NON siano adatti al TRASPORTO DI COSE.	Misura di un quarto ai sensi dell'art.56 comma 6 del dLgs 446/97 ²⁹
b)	RIMORCHI AD USO ABITAZIONE PER CAMPEGGIO e simili	Misura di un quarto ai sensi dell'art.56 comma 6 del dLgs 446/97 ³⁰
c)	Veicoli costruiti da almeno trent'anni.	Art.63, commi 1,2 e 3. Legge 21 novembre 2000 n.342 ³¹
d)	Ipotecche legali e convenzionali (iscrizione al P.R.A.)	Nella misura fissa di € 50,00 – art 3 comma 13 bis del D.L. n.185 del 29/11/2008 convertito nella L.2 del 28/01/2009 ³²

2. L'imposta è dovuta nella misura sotto indicata relativamente alle formalità concernenti le seguenti tipologie:

e)	Nei casi di cancellazione di ipoteche iscritte prima del 29 gennaio 2009 ovvero per le ipoteche giudiziali in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata,	Nella misura della vigente (*) tariffa fissa prevista per gli autoveicoli fino a 53 Kw, del D.M. n.435 del 1998 per gli atti non soggetti a IVA
f)	Nei casi di fusioni, incorporazioni e scissioni fra persone giuridiche; conferimento di aziende o rami aziendali in società e conferimento del capitale in natura, scioglimento di società con continuazione dell'attività in ditta individuale, regolarizzazione della comunione ereditaria nella società di fatto, nei casi in cui comportino trasferimento della proprietà di veicoli in relazione a ciascuna formalità trascritta o annotata	Nella misura della vigente (*) tariffa fissa prevista per gli autoveicoli fino a 53 Kw, del D.M. n.435 del 1998 per gli atti non soggetti a IVA
g)	Nei casi di successioni ereditarie di veicoli tra persone fisiche in relazione a ciascuna formalità trascritta e annotata.	Nella misura della vigente (*) tariffa fissa prevista per gli autoveicoli fino a 53 Kw, del D.M. n.435 del 1998 per gli atti non soggetti a IVA
h)	Nel caso di prime iscrizioni al PRA di veicoli nuovi, uso locazione senza conducente richieste a favore di imprese esercenti i servizi di locazione veicoli senza conducente	Nella misura (**) della tariffa prevista dal D.M. n.435 del 1998 senza aumento tariffario
i)	Nel caso di prime iscrizioni al PRA di veicoli nuovi uso trasporto pubblico di linea richieste a favore di imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale.	Nella misura (**) della tariffa prevista dal D.M. n.435 del 1998 senza aumento tariffario

l)	Nel caso di prime iscrizioni al PRA di veicoli nuovi uso trasporto pubblico da piazza richieste a favore di imprese esercenti attività di autoservizi pubblici non di linea (taxi, e noleggio con conducente servizio pubblico non di linea (taxi, e noleggio con conducente servizio pubblico non di linea)	Nella misura (**) della tariffa prevista dal D.M. n.435 del 1998 senza aumento tariffario
m)	Nel caso di prime iscrizioni al PRA di veicoli nuovi uso trasporto di cose per conto di terzi richieste a favore di imprese esercenti attività di autotrasporto di cose in conto terzi.	Nella misura (**) della tariffa prevista dal D.M. n.435 del 1998 senza aumento tariffario
n)	Nel caso di prime iscrizioni al PRA di veicoli nuovi uso trasporto di cose per conto proprio richieste a favore delle imprese che immettono in circolazione tali veicoli	Nella misura (**) della tariffa prevista dal D.M. n.435 del 1998 senza aumento tariffario

28 Codice della Strada Art. 54 comma 1 le-era g) - Autoveicoli - D.Lgs 30/4/1992, n.285

29 l'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97 è richiamato all'art.1

30 l'art. 56 comma 6 del D.Lgs 446/97 è richiamato all'art.1.

g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse;

31 Legge 342 del 21/11/2000 art. 63 "Tasse automobilistiche per articolari categorie di veicoli.

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della prede a tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i prede i veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli

³² **D.L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito L.2/2009- Articolo 3 comma 13 bis** Per agevolare il credito automobilistico, l'imposta provinciale di trascrizione per l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico di ipoteche per residuo prezzo o convenzionali sui veicoli è stabilita in 50 euro. La cancellazione di tali ipoteche è esente dall'imposta provinciale di trascrizione

(*) Per vigente misura fissa si intende quella approvata dalla deliberazione annuale delle tariffe.

(**) Il calcolo della misura tariffaria è quella derivante dal D.M. n. 435/1998, e dall'art. 1, c. 12, del DL 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 e s.m.i.

3. Si applica all'imposta ogni altra agevolazione prevista dalla Legge.

Art. 6

Controlli sulle esenzioni e agevolazioni

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi ai sensi dell'art. 71, del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate, in conformità a quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000³³, per l'ottenimento delle esenzioni/agevolazioni di cui ai precedenti articoli.

³³ **art. 71 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 - Modalità dei controlli.**

Comma 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

34 Annullato

35 Annullato

36 Annullato

37 Annullato

38 Annullato

39 Annullato

Art. 7

Termini di versamento

1. Per le formalità di prima iscrizione di veicoli nel P.R.A., nonché di iscrizione di contestuali diritti reali di garanzia contenuti nello stesso atto di vendita, il versamento dell' imposta è effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell' originale della carta di circolazione ⁴⁰. Nel caso del solo atto di costituzione di ipoteca l'iscrizione deve avvenire entro 60 giorni dalla data dell'effettivo rilascio della carta di circolazione.
2. Per le formalità di trascrizione, annotazione ed iscrizione d'ipoteca relative a veicoli già iscritti nel P.R.A, il versamento dell' imposta è effettuato entro lo stesso termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell' atto è stata autenticata o giudizialmente accertata ⁴¹.
3. Per le formalità soggette all'imposta relative ad atti societari e giudiziari, il termine di cui al comma precedente decorre dalla fine del sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall'effettiva restituzione degli stessi alle parti, a seguito dei rispettivi adempimenti. Per atti societari si intendono: la costituzione, la variazione, la trasformazione, il conferimento, la fusione, la scissione e lo scioglimento di società o altri atti previsti dalla legge.

⁴⁰ **art. 93 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285** – E' richiamato all'art. 2

⁴¹ **art. 94 del D.Lgs. 30/4/92 n. 285** – E' richiamato all'art. 2

Art. 8

Termini di decadenza

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d' ufficio sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie⁴² previste dal successivo art. 20. L'accertamento in rettifica dei parziali o ritardati versamenti e l'accertamento d'ufficio degli omessi versamenti sono notificati al/alla contribuente, anche a mezzo posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con apposito avviso motivato.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo ⁴³.
3. La richiesta per l'ottenimento del rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso, a pena di decadenza, deve essere presentata, entro cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione ⁴⁴.

⁴² **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 - Comma 161** - Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472, e successive modificazioni.

⁴³ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 Comma 163** - Nel caso di riscossione coattiva dei tributi locali il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

⁴⁴ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 Comma 164** - Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a effettuare il rimborso entro cento anta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 9

Importi di modico valore

1. Non si procede alla riscossione, al recupero o al rimborso dell'imposta, compresi eventuali sanzioni ed interessi, per importi complessivi pari o inferiori a euro trenta, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione^{45 46}. Tali importi non devono in ogni caso intendersi come franchigia.
2. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero importo.

Art. 10 Arrotondamento

1. Il pagamento degli importi complessivamente dovuti, in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione, deve essere arrotondato all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi e per eccesso se la frazione è superiore a 49 centesimi⁴⁷.

⁴⁵ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Art. 1 comma 168** - Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 25 della legge 27 dicembre 2002, n.289, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dal medesimo articolo

25 della legge n.289 del 2002.

⁴⁶ **Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Art. 25. - (Pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare)**

1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici.

2. Con i decreti di cui al comma 1 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonché norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

3. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

4. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unità euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 1, l'importo minimo non può essere inferiore a 12 euro.

D.L. 2-3-2012 n. 16 - Art. 3 Facilitazioni per imprese e contribuenti

Comma 10. A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta.

Comma 11. La disposizione di cui al comma 10 non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

⁴⁷ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – art. 1 comma 166**

Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPO III - MODALITA' DI GESTIONE DELL'IMPOSTA

Art. 11 - Responsabile del procedimento

1. Il Dirigente, preposto alla gestione dell'imposta dal piano esecutivo di gestione, è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell'imposta.
2. Il Dirigente del Servizio di cui al precedente comma può delegare la responsabilità ivi individuata ad altri addetti al Servizio stesso ai sensi dell'art. 5, legge 7 agosto 1990, n. 241⁴⁸.

L. 7-8-1990 n. 241 - Articolo 5. Responsabile del procedimento

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.
2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.
3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

Art. 12

Modalità di Riscossione

1. Le attività riguardanti la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta e i relativi controlli, nonché l'applicazione delle sanzioni, per l'omesso ritardato pagamento dell'imposta sono gestiti dal concessionario del pubblico registro automobilistico.

Art. 13

Adempimenti del soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta riversa alla tesoreria del libero consorzio l'imposta riscossa al netto degli eventuali rimborsi spettanti. Il riversamento deve essere effettuato con valuta fissa come concordato fra le parti.
2. Sui ritardati riversamenti verranno applicati gli interessi di mora per "danni nelle obbligazioni pecuniarie", come da art. 1224 del codice civile⁵¹, fatte salve cause oggettive di forza maggiore preventivamente comunicate dal soggetto incaricato della gestione dell'imposta e regolarmente accertate con provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito con modificazioni dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.
3. Entro la prima decade di ogni mese, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta al Libero Consorzio un riepilogo, su supporto cartaceo o informatico, dei dati contenenti i versamenti relativi al mese precedente.
4. Entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il soggetto incaricato della gestione dell'imposta presenta il rendiconto dei versamenti relativi all'anno precedente, distinti per mese, nonché le eventuali rettifiche intercorse. I documenti di cui sopra sono sottoscritti dal responsabile del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.

⁴⁹ *art. 56, comma 4, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446* - E' richiamato all'art. 1

⁵⁰ *art. 52, comma 5, D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446* - E' richiamato all'art. 1

⁵¹ *Codice Civile Art. 1224 - Danni nelle obbligazioni pecuniarie*

Nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro sono dovuti dal giorno della mora gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno. Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura.

Al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori

5. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta, registra gli introiti e effettuati giornalmente per conto dal Libero Consorzio, verificando che gli importi riscossi corrispondano alle tariffe vigenti.
6. Il soggetto incaricato della gestione dell'imposta che effettua direttamente rimborsi e recuperi, come da successivo Capo IV, presenta al Libero Consorzio appositi riepiloghi mensili ed annuali.
7. La trasmissione dei dati di cui ai commi precedenti, fra il soggetto incaricato della gestione dell'imposta e il Libero Consorzio avviene, di norma, in via telematica su indirizzi di posta elettronica da concordarsi fra le parti; l'estrapolazione dei dati di cui sopra è effettuata su file.

Art. 14

Compenso al soggetto incaricato della gestione dell'imposta

1. Al concessionario del Pubblico Registro Automobilistico incaricato della gestione dell'imposta, non spetta alcun compenso ai sensi dell'art.1 comma 3, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 21 marzo 2013 .

Art. 15

Controlli

1. Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento può effettuare controlli, anche tramite ispezioni, sull'attività del soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
2. I controlli potranno essere effettuati direttamente o tramite soggetti terzi all'uopo incaricati, utilizzando anche altre banche dati.

⁵² *Decreto Ministero dell'Economia e delle finanze del 21 marzo 2013*

Art. 1 comma 3. Dalla stessa data non sono più dovuti all'Automobile Club d'Italia dalle Province i corrispettivi convenzionalmente stabiliti per la gestione dell'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità del pubblico registro automobilistico.

Art. 16

Ripresentazione di richieste di formalità

1. Nel caso di ripresentazione di formalità, precedentemente ricusate dal P.R.A., non si dà luogo ad ulteriori riscossioni salvo che le stesse non siano state rifiutate per insufficiente versamento.
2. Per i versamenti o integrazioni dell'imposta effettuati oltre i termini stabiliti dall'articolo 7, si applicano le sanzioni previste dal successivo articolo 20 del presente regolamento.

CAPO IV - RIMBORSI - RECUPERI

Art. 17

Rimborsi al contribuente

1. La domanda di rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso deve essere presentata per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se soggetto diverso dal contribuente, purché munito di delega scritta rilasciata dal contribuente stesso
2. La domanda di rimborso deve essere inoltrata al soggetto incaricato della gestione dell'imposta.
3. I rimborsi riguardano:
 - richieste di formalità già presentate e ricusate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate. Alla richiesta deve essere allegata la nota di trascrizione originaria debitamente annullata dall'ufficio del P.R.A. o copia conforme del certificato di proprietà se utilizzato come nota di richiesta. In tal caso la richiesta è presentata direttamente al soggetto incaricato della gestione.

- versamenti in eccesso o non dovuti.
4. Il soggetto incaricato della riscossione, verificati i presupposti per il rimborso, effettua la restituzione direttamente e conserva ai propri atti le quietanze relative alle somme rimborsate.
 5. Il rimborso è effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
 6. A decorrere dalla data del versamento sono dovuti al contribuente gli interessi nella stessa misura determinata dal Libero Consorzio nel successivo articolo 19.

Art. 18

Avviso di accertamento

1. L'avviso d'accertamento è predisposto dal Libero Consorzio nei termini e nelle forme di legge⁵³ e notificato al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Gli avvisi d'accertamento d'ufficio sono correlati ad omesse iscrizioni o trascrizioni al P.R.A.⁵⁴.
3. Fra gli accertamenti d'ufficio sanzionabili rientrano i casi di:
 - mancata iscrizione al P.R.A. del veicolo da parte del soggetto al quale è stata rilasciata la carta di circolazione e che si è dichiarato proprietario del veicolo all'ufficio Dipartimento Trasporti.
 - mancata trascrizione al P.R.A. di un atto relativo ad eventi giuridico patrimoniali sul veicolo (quali ad esempio il trasferimento di proprietà) da parte del soggetto per cui la sottoscrizione dell'atto è stata autenticata o comunque accertata, anche in caso di radiazione del veicolo per esportazione all'estero da parte del proprietario non intestatario al P.R.A. (avendo presentato per la radiazione un titolo trascrivibile - art. 103 Codice della strada).

Art. 19

Interessi

1. In caso di mancato o ritardato pagamento dell'imposta o in caso di rimborsi, si applicano gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili⁵⁵.

⁵³ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 comma 161** (richiamato all'art. 8) **e 162:**

162. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

⁵⁴ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 comma 161 - E'** richiamato all'art. 8

⁵⁵ **Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - art. 1 comma 165**

La misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme a esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento

Art. 20 Sanzioni

1. La sanzione, per omesso, ritardato, parziale pagamento dell'imposta è pari al 30% ⁵⁶ dell'importo non versato ed è disciplinata dal decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472⁵⁷.
2. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione è ridotta alla metà (pari al 15%), per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni la sanzione è ulteriormente ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo (pertanto sarà pari a 0,1% al giorno) ⁵⁸.
3. La sanzione è dovuta:
 - dal soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione⁵⁹;
 - dalla persona giuridica nel caso in cui la sanzione sia relativa al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica⁶⁰.
4. Nel caso di reiterato comportamento elusivo, la sanzione viene aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione dell'imposta⁶¹.
5. Per altre violazioni si intendono quelle in materia di IPT o quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

Codice Civile 1284. Saggio degli interessi.

Il saggio degli interessi legali è determinato in misura pari al 2,5 per cento in ragione d'anno. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana non oltre il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui il saggio si riferisce, può modificarne annualmente la misura, sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno. Qualora entro il 15 dicembre non sia fissata una nuova misura del saggio, questo rimane invariato per l'anno successivo. Allo stesso saggio si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura. Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale.

⁵⁶ *Art. 13, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. Ritardati od omessi versamenti diretti.*

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

⁵⁷ *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie*

⁵⁸ *Art. 13 - D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471*

⁵⁹ *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 art. 2 comma 2:* La sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione

⁶⁰ *Art. 7 DL. 269/2003 - Articolo 7 - Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie.*

Comma 1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

⁶¹ *Art. 7 comma 3 D.Lgs. n. 472/1997 - Criteri di determinazione della sanzione.*

Salvo quanto previsto al comma 4, la sanzione è aumentata fino alla metà nei confronti di chi, nei tre anni precedenti, sia incorso in altra violazione della stessa indole non definita ai sensi degli articoli 13, 16 e 17 o in dipendenza di adesione all'accertamento di mediazione e di conciliazione. Sono considerate della stessa indole le violazioni delle stesse disposizioni e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono e dei motivi che le determinano o per le modalità dell'azione, presentano profili di sostanziale identità.

6. A qualsiasi violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, diverse da quelle già previste dallo stesso e da altre disposizioni legislative, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa da €. 25,00 a € 500,00 ⁶².
7. Alle sanzioni del precedente comma si applicano le disposizioni di cui al capo I sezione I e II della Legge 24/11/1981 n. 689 ⁶³ concernente modifiche al sistema penale:

- a) La violazione, quando è possibile, è contestata immediatamente al trasgressore. Se non è avvenuta la contestazione immediata al predetto soggetto, gli estremi della violazione debbono essere notificati al medesimo entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, se residente nel territorio della Repubblica e entro il termine di trecentosessanta giorni, se residente all'estero.
Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi⁶⁴ al Libero Consorzio ;
- b) E' ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
- c) Il Libero Consorzio qualora ritenga fondato l' accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all' autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all' organo che ha redatto il rapporto⁶⁵.

⁶² **Art. 7-bis del D.lgs. n. 267/2000: Sanzioni amministrative.**

¹ Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari.

L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689

⁶³ **Legge 24-11-1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale** - Capo I - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

⁶⁴ **Legge 24-11-1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale - Art. 14. Contestazione e notificazione.**

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento.

Quando gli atti relativi alla violazione sono trasmessi all'autorità competente con provvedimento dell'autorità giudiziaria, i termini di cui al comma precedente decorrono dalla data della ricezione.

Per la forma della contestazione immediata o della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti. In ogni caso la notificazione può essere effettuata, con le modalità previste dal codice di procedura civile, anche da un funzionario dell'amministrazione che ha accertato la violazione. Quando la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, si osservano le modalità previste dall'articolo 137, terzo comma, del medesimo codice .

Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria e resta salva la facoltà del pagamento in misura ridotta sino alla scadenza del termine previsto nel secondo comma dell'articolo 22 per il giudizio di opposizione.

L'obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto

Art. 21

Riscossione coattiva

1. Decorsi infruttuosamente i termini stabiliti con l'avviso di accertamento il libero Consorzio procederà alla riscossione coattiva⁶⁶.

Art. 22

Ravvedimento del contribuente

1. Il contribuente nel caso di omesso o parziale pagamento dell'imposta, qualora non siano iniziate da parte degli uffici preposti attività di accesso, ispezione, verifiche o altre attività amministrative d'accertamento, può avvalersi dell'istituto del ravvedimento⁶⁷, effettuando contestualmente il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi e della sanzione nei seguenti termini:

Pagamento effettuato entro	Ravvedimento	Sanzione effettiva
Entro 15 giorni dalla violazione:	pari al 15% ridotta ad un decimo al giorno	0,1% al giorno
30 giorni dalla scadenza:	pari al 15% ridotta ad un decimo	1,50 %
90 giorni dalla scadenza:	pari al 15% ridotta ad un nono	1,67%
1 anno dalla scadenza:	pari al 30% ridotta ad un ottavo	3,75 %

Ovvero, dalle eventuali misure che dovessero essere stabilite dalla legge successivamente.

⁶⁵ **Legge 24-11-1981, n. 689 - Modifiche al sistema penale - Art. 18. Ordinanza-ingiunzione.**

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto.

Con l'ordinanza-ingiunzione deve essere disposta la restituzione, previo pagamento delle spese di custodia, delle cose sequestrate, che non siano confiscate con lo stesso provvedimento. La restituzione delle cose sequestrate è altresì disposta con l'ordinanza di archiviazione, quando non ne sia obbligatoria la confisca.

Il pagamento è effettuato all'ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nella ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'articolo 14; del pagamento è data comunicazione, entro il trentesimo giorno, a cura dell'ufficio che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza. Il termine per il pagamento è di sessanta giorni se l'interessato risiede all'estero.

La notificazione dell'ordinanza-ingiunzione può essere eseguita dall'ufficio che adotta l'atto, secondo le modalità di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890

⁶⁶ **R.D. 14-4-1910 n. 639 - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. D.Lgs. 15-12-1997 n. 446 - art. 53. Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali.**

1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni.

⁶⁷ **art. 13 comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Ravvedimento**

1. La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) ad un **decimo del minimo** nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione; (25)

a-bis) ad un **nono del minimo** se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data dell'omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione in cui l'omissione o l'errore è stato commesso;

b) ad un **ottavo del minimo**, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Decreto Legislativo n. 471/1997 - Art. 13. Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Circolare Ministero delle Finanze 13-07-1998, n. 184/E - Violazioni connesse alle dichiarazioni e al pagamento di tributi locali - Ravvedimento)

L'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, come sostituito dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998, (applicabile anche in materia di tributi locali per effetto della norma di rinvio contenuta nell'articolo 16 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997) consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, in particolare, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento dei tributi.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

L'articolo 5 del decreto del direttore generale del dipartimento delle Entrate dell'11 giugno 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dello stesso giorno, stabilisce che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, anche a seguito di ravvedimento operoso, afferenti i tributi dei comuni e delle province, con esclusione dell'Invim, è eseguito secondo le stesse modalità ed utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi cui si riferisce.

Ciò stante, nel richiamare le osservazioni di carattere generale sul ravvedimento operoso contenute nella circolare n. 180/E del 10 luglio, vengono qui di seguito trattate, per i tributi maggiormente significativi, alcune fattispecie che presentano un più diffuso ed immediato interesse, fornendo altresì istruzioni sulle modalità di effettuazione dei versamenti.....

Art. 23

Diritto di interpello

1. Qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni che disciplinano la materia, il contribuente può inoltrare per iscritto al Libro Consorzio apposita istanza di interpello.
2. L'istanza deve contenere gli elementi prescritti dall'art. 11⁶⁸ della legge 212/2000 e dal Decreto ministeriale 26 aprile 2001, n. 209.

⁶⁸ *Legge 27 luglio 2000, n. 212 - Art. 11. - (Interpello del contribuente)*

1. Il contribuente può interpellare l'amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a:
 - a) l'applicazione delle disposizioni tributarie, quando vi sono condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di tali disposizioni e la corretta qualificazione di fattispecie alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza e non siano comunque attivabili le procedure di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 e di cui all'articolo 2 del medesimo decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;

Art. 24

Autotutela

1. Il potere di autotutela del Libero Consorzio si esercita mediante:
 - a) l'annullamento d'ufficio o di revoca degli atti illegittimi o infondati, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità;
 - b) il rispetto del criterio di economicità sulla base del quale iniziare od abbandonare l'attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie dell'Ente.⁶⁹
2. Il potere di annullamento e di revoca degli atti illegittimi o infondati o di rinuncia all'imposizione spetta al responsabile dell'entrata che ha emanato l'atto illegittimo o che è competente per gli accertamenti d'ufficio.
3. Le eventuali richieste di annullamento di atti o di rinuncia all'imposizione avanzate dai contribuenti sono indirizzate al Libero Consorzio.
4. Dell'eventuale annullamento di atti o rinuncia all'imposizione è data comunicazione al contribuente e all'organo giurisdizionale davanti al quale sia eventualmente pendente il relativo contenzioso.
5. Le controversie relative all'imposta sono soggette alla giurisdizione della Commissione Tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546⁷⁰

b) la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti;

c) l'applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie.

2. Il contribuente interpella l'amministrazione finanziaria per la disapplicazione di norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta, o altre posizioni soggettive del soggetto passivo altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, fornendo la dimostrazione che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non possono verificarsi. Nei casi in cui non sia stata resa risposta favorevole, resta comunque ferma la possibilità per il contribuente di fornire la dimostrazione di cui al periodo precedente anche ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

3. L'amministrazione risponde alle istanze di cui alla lettera a) del comma 1 nel termine di novanta giorni e a quelle di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 ed a quelle di cui al comma 2 nel termine di centoventi giorni. La risposta, scritta e motivata, vincola ogni organo della amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza e limitatamente al richiedente. Quando la risposta non è comunicata al contribuente entro il termine previsto, il silenzio equivale a condivisione, da parte dell'amministrazione, della soluzione prospettata dal contribuente. Gli atti, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio difformi dalla risposta, espressa o tacita, sono nulli.

4. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto di interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte dell'amministrazione con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Non ricorrono condizioni di obiettiva incertezza quando l'amministrazione ha compiutamente fornito la soluzione per fattispecie corrispondenti a quella rappresentata dal contribuente mediante atti pubblicati ai sensi dell'articolo 5, comma 2.

6. La presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2 non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

7. L'amministrazione provvede alla pubblicazione mediante la forma di circolare o di risoluzione delle risposte rese nei casi in cui un numero elevato di contribuenti abbia presentato istanze aventi ad oggetto la stessa questione o questioni analoghe fra loro, nei casi in cui il parere sia reso in relazione a norme di recente approvazione o per le quali non siano stati resi chiarimenti ufficiali, nei casi in cui siano segnalati comportamenti non uniformi da parte degli uffici, nonché in ogni altro caso in cui ritenga di interesse generale il chiarimento fornito. Resta ferma, in ogni caso, la comunicazione della risposta ai singoli istanti.

⁶⁹ **D.L. 564/1994 Art. 2-quater. Autotutela.**

1. Con decreti del Ministro delle finanze sono indicati gli organi dell'Amministrazione finanziaria competenti per l'esercizio del potere di annullamento d'ufficio o di revoca, anche in pendenza di giudizio o in caso di non impugnabilità, degli atti illegittimi o infondati. Con gli stessi decreti sono definiti i criteri di economicità sulla base dei quali si inizia o si abbandona l'attività dell'amministrazione.

1-bis. Nel potere di annullamento o di revoca di cui al comma 1 deve intendersi compreso anche il potere di disporre la sospensione degli effetti dell'atto che appaia illegittimo o infondato.

1-ter. Le regioni, le province e i comuni indicano, secondo i rispettivi ordinamenti, gli organi competenti per l'esercizio dei poteri indicati dai commi 1 e 1-bis relativamente agli atti concernenti i tributi di loro competenza.

1-quater. In caso di pendenza del giudizio, la sospensione degli effetti dell'atto cessa con la pubblicazione della sentenza.

1-quinquies. La sospensione degli effetti dell'atto disposta anteriormente alla proposizione del ricorso giurisdizionale cessa con la notificazione, da parte dello stesso organo, di un nuovo atto, modificativo o confermativo di quello sospeso; il contribuente può impugnare, insieme a quest'ultimo, anche l'atto modificato o confermato.

1-sexies. Nei casi di annullamento o revoca parziali dell'atto il contribuente può avvalersi degli istituti di definizione agevolata delle sanzioni previsti per l'atto oggetto di annullamento o revoca alle medesime condizioni esistenti alla data di notifica dell'atto purché rinunci al ricorso. In tale ultimo caso le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

1-septies. Le disposizioni del comma 1-sexies non si applicano alla definizione agevolata prevista dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

1-octies. L'annullamento o la revoca parziali non sono impugnabili autonomamente.

⁷⁰ **D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546**

Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della L. 30 dicembre 1991, n. 413

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alle disposizioni vigenti in materia.
2. Tutti i richiami a norme di leggi vigenti contenuti nel presente regolamento sono da intendersi estesi alle successive modificazioni ed integrazioni delle stesse.
3. Il presente regolamento approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di approvazione del bilancio 2024, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno in corso, se approvato oltre il termine di approvazione del bilancio 2024, ha decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

⁷¹ **Art. 52 c. 2 - Dlgs 15 dicembre 1997, n. 446.** E' richiamato all'art. 1

Art. 53 L. 23-12-2000 n. 388 - Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni. 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento